



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Prov. di Lecce
Piazza A. Diaz - 73010 Sogliano Cavour -



CIG: 938421967F

Disciplinare di gara (norme integrativa al Bando)

RDO – MEPA servizi ““*Servizi sociali e welfare – Servizi gestione Centri diurni per minori*”

Procedura: telematica aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 rivolta a tutti gli operatori iscritti nella categoria di riferimento

Criterio: Qualità/Prezzo ai sensi dell'art.95 c.3 del D.Lgs. n.50/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI, EX ARTT. 164 E SS DEL D. Lgs. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE - 3 ANNI EDUCATIVI

1. PREMESSE

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

2.2 Chiarimenti

2.3 Comunicazioni

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

4.2 Opzioni e rinnovi

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6. REQUISITI GENERALI

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

7.1 Requisiti di idoneità professionale

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

7.3 Requisiti di capacità tecnico/professionale

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

8. AVVALIMENTO

9. SUBAFFIDAMENTO

10. CAUZIONI E GARANZIE

11. SOPRALLUOGO

12. RILASCIO DEL PASSO E

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

DIGARA

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

15. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DUGUE)

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
- 16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
- 16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
- 16.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

21. AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

In esecuzione della determinazione a contrarre R.G. n. 720/2021 e connessa successiva R.G. 351/2022, è indetta procedura di gara ad evidenza pubblica, con procedura telematica aperta, per l'affidamento, in concessione a terzi, del servizio di gestione dell'asilo nido comunale, con la messa a disposizione, in comodato d'uso gratuito, dell'immobile comunale di Via Rimembranza n. 24, nei termini previsti dalla documentazione di gara, Capitolato speciale prestazionale e dalla vigente normativa.

L'Asilo nido, nel rispetto delle Legge Regionale n. 19 del 2006 e del conseguente Regolamento attuativo 4/2007 e successivo Regolamento integrativo n. 7/2012, avrà una ricettività massima di n. 20 bambini, accolti in sezioni, (n. 20 utenze + l'incremento percentile determinato dalla media delle assenze presumibili come da parametri regionali – art. 53 Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.).

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Sogliano Cavour [codice NUTS ITF45]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Mirella Rosaria Guida.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Documenti di gara

- 1. Bando di gara;**
- 2. Disciplinare di gara (norme integrative al Bando);**
- 3. Progetto di servizio/relazione tecnico illustrativa** ai sensi dell'art.23 commi 14 e 15 del Codice con i contenuti ivi previsti, comprensivo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del DUVRI,
- 4. Protocollo di legalità /protocollo di intesa "La rete dei responsabili della legalità negli appalti" -** Prefettura - Ufficio territoriale di Lecce - sottoscritto tra il Comune di Sogliano e la Prefettura di Lecce in data 09/10/2012;
- 5. Piano Triennale Anticorruzione E Trasparenza 2022-2024 (Ptpct) Del Comune Di Sogliano Cavour**

contenente anche il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici ex art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 aggiornato alla Delibera ANAC n. 177/2020;

6. Allegati schemi domanda partecipazione, offerta tecnica, economica, e dichiarazioni varie

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **ESCLUSIVAMENTE** mediante la proposizione di quesiti direttamente sul portale del MePA, fino alla data indicata nella procedura. Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefonici. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato dalla Rdo per la presentazione delle offerte.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di sub affidamento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

- o **Qualificazione giuridica/oggetto:** concessione di servizi. Categoria del servizio CPV 85312110-3 (*per il dettaglio sull'oggetto dell'affidamento si rinvia al capitolato speciale d'affidamento*);
- o **Valore stimato concessione:** € 489.645,75, calcolato sulla media delle tariffe mensili/costo standard di riferimento regionale per la tipologia di struttura di cui all'art. 53 Reg. 4/2007 (asili nido), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 100,00 oltre Iva. (rif. 11 mesi x n. 25 (20+25%) utenti giornalieri x € 593,51 => 163.215,25 x 3 anni educativi);
- o **Suddivisione in lotti:** L'affidamento **non** è suddivisibile in lotti e non sono ammesse varianti. Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi oggetto della presente gara;

CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIATO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE AFFIDATARIO: Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,

l'affidatario della concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di Settore di riferimento. Per la finalità di cui sopra, si indicano il numero e qualifica delle figure ad oggi impiegate dall'affidatario uscente in relazione alle condizioni tecniche ed economiche della precedente procedura, secondo l'inquadramento del vigente CCNL di riferimento:

- **n. 3 educatori (monte ore settimanale n. 35,5) CCNL COOP SOCIALI;**
- **n. 1 addetto ai servizi generali/personale ausiliario (monte ore settimanali n. 18) CCNL COOP SOCIALI;**
- **n. 1 assistente infanzia/addetto servizi generali (monte ore settimanali n. 12) CCNL SCUOLE MATERNE FIMS;**
- **n. 1 addetto alla cucina (monte ore settimanali n. 10) CCNL SCUOLE MATERNE FIMS.**

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO, OPZIONI E RINNOVI

Durata concessione: 3 (tre) anni educativi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire, ove necessario, l'eventuale esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza ex art. 32 comma 8 dlgs 50/2016.

Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni. Non sono previsti rinnovi contrattuali

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Possono partecipare alla procedura in oggetto tutti i soggetti abilitati nell'ambito del Mepa di Consip Spa per la categoria servizi di riferimento. Si specifica che, in caso di partecipazione in raggruppamento d'impresa, tutti i soggetti dovranno possedere la medesima abilitazione al Mepa.

6. REQUISITIGENERALI

I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso – a pena di esclusione - dei seguenti requisiti minimi:

- a) inesistenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di cui all'art. 80 dlgs 50/2016;
- b) assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 6.09.2011 nei confronti del soggetto concorrente e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza di cui dall'art. 2, comma 3, D.P.R. 252/98 (legislazione antimafia);
- c) assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- d) non assoggettamento alle sanzioni amministrative dell'interdizione all'esercizio dell'attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.; (art. 80 comma 5 lett. f);
- e) assenza di situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. (impresa controllante e/o controllata) con altri concorrenti alla gara (in caso di rilevata partecipazione congiunta di imprese controllanti e controllate si procederà all'esclusione di entrambe) ed assenza di situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara (sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi) (art. 80 comma 5 lett. m);

- f) regolarità con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro deidisabili per le imprese sottoposte a tale disciplina; per le altre imprese dovrà essere dichiarata la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione di soggetti disabili; (art. 80 comma 5 lett. i);
- g) regolarità con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; (art. 80 comma 4);
- h) assenza della causa di esclusione prevista dall'art. 1/bis, c. 14, della legge n. 383/2001, così come sostituito dal D.L. 210/2002, convertito in Legge 266/2002, in materia di emersione del lavoro sommerso;
- i) non essere destinatari, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la P.A. ed alla partecipazione a gare pubbliche a seguito della sospensione dell'attività imprenditoriale da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali tramite la Direzione Provinciale del Lavoro – servizio Ispezione Lavoro, per accertate violazioni delle “disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- j) non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32-ter e 32-quater Codice Penale.
- k) avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE – ART. 83 comma 1 lett. a) Dlgs 50/2016

Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto: per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 comma 1 lett. b) DEL D.LGS. N. 50/2016):

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

- a) aver realizzato un **fatturato globale d'impresa**, negli ultimi tre esercizi precedenti quello in corso (anni 2019- 2020 - 2021), **complessivamente non inferiore ad € 400.000,00**. Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata;
- b) aver realizzato un **fatturato nel Settore di attività per i servizi analoghi all'oggetto dell'affidamento** (Si precisa che si considerano “servizi analoghi” quelli indicati nell'allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016) negli ultimi tre esercizi precedenti quello in corso (anni 2019 – 2020 - 2021), **complessivamente non inferiore ad € 250.000,00**.

Ai sensi dell'art. 83 comma 5 dlgs 50/2016, i suddetti fatturati globale e specifico vengono richiesti allo scopo di selezionare un contraente che risulti affidabile per l'Amministrazione Appaltante

contraddistinto da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, avuto riguardo all'importo complessivo dell'affidamento ed all'oggetto del servizio. Inoltre, tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. Il requisito richiesto rispetta, in fine, i principi di proporzionalità e adeguatezza oltre ad essere rispettoso dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di partecipanti garantendo il principio di affidabilità economico-finanziaria. Si reputa, infatti, che in relazione all'oggetto del presente affidamento sia congrua e proporzionata e non sia limitativa dell'accesso alla gara la richiesta sia del fatturato globale di cui alla lett. a) sia di quello specifico di cui alla lettera b).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Se la partecipante ha iniziato l'attività da meno di tre anni, gli stessi requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Se la partecipante non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 relativa ai dati dei bilanci dell'impresa e al fatturato globale d'impresa, eventualmente dall'inizio dell'attività.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO/PROFESSIONALE (ex art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016).

- **Aver gestito, anche disgiuntamente con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, negli ultimi tre esercizi chiusi (2019/2020/2021) almeno tre servizi analoghi all'oggetto della presente gara.** Non costituisce rispetto del presente requisito (Capacità Tecnica e Professionale), aver svolto le attività di cui sopra, a titolo di prestazioni accessorie, ex art. 2345 c.c. I concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di che trattasi presentando apposita dichiarazione in accordo allo schema messo a disposizione dalla stazione appaltante o, per i soggetti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante che negli ultimi cinque anni (riferiti agli ultimi 5 esercizi finanziari approvati) precedenti la data di pubblicazione del presente Bando di gara abbiano eseguito almeno tre servizi analoghi all'oggetto della presente gara svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente nei confronti di Enti locali/destinatari pubblici. Dei suddetti servizi il concorrente dovrà fornire le seguenti informazioni: committente, oggetto, periodo di esecuzione (rientrante nel quinquennio in questione).

La comprova del servizio prestato a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione di quanto sopra richiesto; (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER ICONSORZI) Il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici; mentre le mandanti eseguono quelle indicate come secondarie. I soggetti

di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:

- indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno, a pena di esclusione:

- dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
- allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
- indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del citato art. 48 d.lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei

consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo affidamento. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 48, comma 17 del d.Lgs. n. 50/2016 rispetto al quale la stazione appaltante può proseguire il rapporto di affidamento con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia si applica quanto disposto dall'articolo 48, comma 18 del d.Lgs. n. 50/2016 rispetto al quale, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Le suddette disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f).

8. ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste; in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata. Tale istituto non trova applicazione per i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80dlgs 50/2016.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9. SUBAFFIDAMENTO E DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto che verrà stipulato. Inoltre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'affidamento ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, è fatto divieto di ricorrere all'istituto del subaffidamento. In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

10. CAUZIONI E GARANZIE

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta.

Inoltre l'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso a quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 dlgs 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai fini della stipula del contratto la ditta affidataria è tenuta a costituire prima della stipulazione del contratto di affidamento, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La cauzione prestata mediante polizza bancaria è redatta conformemente allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004, opportunamente integrato e modificato e deve prevedere espressamente, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016:

- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;**
- **la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;**
- **l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.**

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore

mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno della busta A "Documentazione Amministrativa" in originale su adeguato supporto informatico, ai sensi degli art. 20-22 del D. Lgs. 82/5005 e s.m.i., oppure in copia su supporto cartaceo, corredata a pena di esclusione, da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Tale polizza, con firma digitale, deve essere anche accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, riportante i poteri di firma del firmatario e copia del documento di identità dello stesso.

La polizza rilasciata da intermediario finanziario deve essere corredata (a pena di esclusione) da copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Tesoro in corso di validità.

Nel caso in cui, durante l'affidamento del servizio, l'ammontare delle entrate subisca una variazione superiore al 20%, l'ammontare della cauzione deve essere proporzionalmente adeguata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del servizio aumentata di un anno e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'amministrazione. Essa è presentata in originale all'amministrazione comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'affidamento o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza, per responsabilità civile derivante dalla gestione del servizio in concessione, dove sia esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale deve essere considerata "terza" a tutti gli effetti, con Compagnia di assicurazione di primaria importanza, secondo condizioni e massimali da sottoporre al benessere del Comune.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree e locali interessati al servizio è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le proposte progettuali vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo pec: affarigenerali.comunesogliano@pec.rupar.puglia.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro le ore 10:00 del giorno 19/09/2022**. Data, ora e luogo del sopralluogo so-no comunicati ai concorrenti con congruo anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. RILASCIO DEL PASSOE

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, se tenuti, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato- Avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. n. 52/2016 e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema A- VCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti dell'operatore economico possieda un indirizzo PEC:

- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente. Pertanto i sottoscrittori devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

L'operatore economico, se tenuto, dovrà inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente all'attività di cui all'oggetto della deliberazione AVCP n. 111/2012.

L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l'Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare. IL SISTEMA RILASCIA UN "PASSOE" DA INSERIRE NELLA BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

Nell'eventualità in cui il soggetto partecipante, pur munito di tutti i requisiti richiesti nel presente bando e necessari per partecipare alla gara, non riuscisse ad ottenere il rilascio del PassOE da parte dell'ANAC, la Stazione Appaltante, se ritenute valide le motivazioni avanzate dal concorrente in riferimento al mancato rilascio, procederà in sede di verifica dei requisiti, alla richiesta della documentazione cartacea comprovante quanto dichiarato in sede di gara.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPASS si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 così come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi. Ad ogni buon conto si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE secondo le modalità ivi previste, non comportano l'esclusione dalla presente procedura. Il Comune di Sogliano Cavour provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività in questione.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il **19 Settembre 2022 ore 18:00. La presentazione dell'offerta potrà essere effettuata esclusivamente mediante il portale MEPA con le prescrizioni tecniche ivi previste. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal MEPA non saranno prese in considerazione.**

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma MEPA.

La risposta alla richiesta di offerta mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei documenti di gara.

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegata alla RdO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Affidamento

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere firmata esclusivamente con firma digitale ed inserita nelle seguentibuste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal MePA:

- **“BUSTA VIRTUALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** – contenente la documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara costituita dalla **domanda di partecipazione alla gara, le relative dichiarazioni allegate nella documentazione di gara, l'attestazione di avvenuto sopralluogo, il Passoe** (di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria); **il versamento del contributo ANAC** per la partecipazione alla gara pari ad € **35,00** (cfr. Delibera dell'ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005 per l'anno 2022); **DUGUE; la garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dell'affidamento (oppure dimezzata in caso di sussistenza dei requisiti); il capitolato speciale d'affidamento sottoscritto in ogni pagina per accettazione; ulteriore documentazione richiesta in caso di avvalimento oppure di partecipazione in raggruppamento di imprese come sopra precisato.**
- **“BUSTA VIRTUALE OFFERTA TECNICA”** – contenente la documentazione tecnica per l'attribuzione dei relativi punteggi. Il concorrente dovrà inserire nella Busta Virtuale Tecnica, **a pena di esclusione**, l'allegato B messo a disposizione dalla stazione appaltante con allegata una **relazione, distinta per ogni criterio di valutazione**, che illustra la propria offerta mediante un elaborato progettuale redatto in formato A4, debitamente sottoscritto in ogni facciata con firma autografa dal concorrente o da un suo procuratore. L'impresa definisce gli aspetti tecnici, metodologici, operativi connessi alla realizzazione dei servizi da effettuare. Al fine di consentire un'adeguata valutazione, l'offerta dovrà illustrare tutti gli elementi utili all'applicazione dei criteri previsti. Essa dovrà essere costituita dalla copertina, dall'indice e da un elaborato contenuto in un numero totale di massimo 10 facciate, esclusi copertina ed indice (no fronte/retro), scritte con carattere Times New Roman, di dimensione pari a 10(dieci),interlinea1,5. La Commissione non procederà alla valutazione delle eventuali pagine in eccedenza. L'offerta tecnico-organizzativa non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al contenuto dell'offerta economica (percentuale di ribasso offerta o altri riferimenti). Verranno valutate la completezza del progetto e l'accuratezza dei dettagli nel servizio proposto dal concorrente oltre che l'attinenza alle indicazioni del presente disciplinare. Gli elaborati possono essere corredati da eventuale altra documentazione esplicativa che il concorrente ritenga utile inserire (es. grafici, fotogrammi, schemi, esempi, ecc.). Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti.

N.B. Dovrà inoltre essere inserito un **sintetico Progetto di riassorbimento dei lavoratori attualmente impiegati con l'operatore uscente** (i cui riferimenti sono inseriti nella relazione tecnico-illustrativa ex art.23 comma 15d.lgs.n.50/2016), in accordo alle Linee Anac n. 13/2019, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e la relativa proposta contrattuale; la mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, costituente manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, con conseguente esclusione dalla gara. **Ad ogni buon conto si precisa che il predetto Progetto NON formerà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica.**

- **“BUSTA VIRTUALE OFFERTA ECONOMICA”** – rappresentata sia dal format generato dalla piattaforma del MePA sia dallo schema di offerta messo a disposizione dalla stazione appaltante in termini di ribasso unico percentuale sull'importo delle tariffe regionali **corredata da bollo di € 16,00.**

N.B. Nella dichiarazione d'offerta di cui al precedente punto a) il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro ed il costo del lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un'eventuale confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l'anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell'offerta tecnica od economica o nella fase tecnica dell'offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere **SOTTOSCRITTE DIGITALMENTE** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Per l'offerta economica è obbligatorio l'utilizzo del format generato automaticamente sulla piattaforma telematica del MePA.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, se lo sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DUGUE)

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 85 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, in alternativa alle dichiarazioni di cui ai format messi a disposizione dalla stazione appaltante, accetta la presentazione del DGUE (Documento di gara unico europeo) da parte degli operatori economici partecipanti. In tal caso, il DGUE consentirà di omettere la dichiarazioni limitatamente alle informazioni contenute nello stesso Documento Unico fermo restando la presentazioni di tutte le altre dichiarazioni richieste dal presente disciplinare. Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni: - regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016; - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
Totale	100

Criteria di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi (**PUNTEGGIO TOTALE Max 90**)

	CRITERI	PUNTI
A.	Qualità del progetto di gestione	50
B.	Qualità dell'organizzazione proponente	25
C.	Elementi migliorativi	15

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera "A" (Qualità del progetto di gestione), l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

CRITERI	SUB CRITERI	DESCRIZIONE	Sub Punteggio max disponibile
A	A1	<p>Grado di capacità del progetto di tutelare i diritti dell'infanzia valorizzando il processo di sviluppo naturale nel rispetto dei bisogni educativi e di crescita delle bambine e dei bambini in base alla propria identità personale e sociale prevalentemente attraverso la:</p> <ul style="list-style-type: none">• Obiettivi che si intendono perseguire ed elementi di raggiungibilità• Modalità di accoglienza e scelte metodologiche per il sostegno alla prima fase di accoglienza;• Capacità di stabilire un dialogo attivo con le famiglie al fine di valorizzare le competenze genitoriali attraverso momenti di confronto e di formazione reciproca con gli educatori del nido;• Capacità di stabilire un dialogo attivo ed aperto nei confronti del territorio e della società educante;• Creazione di ambienti di apprendimento e contesti organizzativi che facilitano l'inclusione di bambini e bambine con disabilità (con azioni educative che privilegiano il <u>"funzionamento"</u> di ogni persona in riferimento all'ottica dell'ICF (<i>International Classification of Functioning, Disability and Health, OMS</i>) o in situazioni di svantaggio socio culturale, linguistico ed economico (<i>povertà educativa, migranti, minori non accompagnati, famiglie in difficoltà economica</i>) <p>In relazione ai predetti aspetti prioritari, verrà valutata la validità, completezza e chiarezza dell'esposizione e della descrizione delle fasi per la realizzazione del progetto.</p>	20

	A2	Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza.	5
	A3	Presenza di personale educativo con formazione neuro-pedagogica e/o montessoriana.	10
	A4	Compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di strumenti e attrezzature idonee e innovative da impiegare nella <u>realizzazione</u> delle attività progettuali. Verrà in particolare valutato il progetto degli arredi proposti che verranno messi a disposizione.	15

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera "B" (Qualità dell'organizzazione proponente) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando il punteggio riportato:

CRITERI	SUB CRITERI	DESCRIZIONE	Sub Punteggio max disponibile
B	B1	Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro: <ul style="list-style-type: none"> • Modello organizzativo inteso come complesso di figure professionali (coordinatore, educatore ecc.) che faranno parte integrante del servizio o che avranno con lo stesso rapporti continuativi di consulenza, con relativo curriculum, e come assetto organizzativo funzionale. • Gestione del personale educativo e del personale ausiliario; • Gestione Orario di lavoro, modalità di sostituzione, ripartizione del monte ore dedicato alla formazione e alle attività extra-didattiche. • organizzazione interna per l'applicazione delle norme di sicurezza dei lavoratori e per la garanzia igienico sanitaria; 	15
	B2	Formazione documentabile prodotta direttamente o partecipata all'esterno che l'impresa intende attuare in corso di esecuzione del contratto in favore degli operatori addetti al servizio oggetto della concessione, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione del servizio.	5

	B3	Organizzazione generale del servizio: <ul style="list-style-type: none"> • Articolazione degli spazi; • Modalità di svolgimento delle <i>routines</i> ed elementi distintivi nell'organizzazione complessiva della giornata educativa 	5
--	-----------	---	----------

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera "C" (Elementi aggiuntivi e preferenziali) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio riportato:

CRITERI	SUB CRITERI	DESCRIZIONE	Sub Punteggio max disponibile
C	C1	Offerta di ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste, differenti da beni strumentali, con espressa e chiara spiegazione di quantità, qualità e tipologia della prestazione migliorativa, senza costo alcuno per la P.A. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, verranno valutati: <ul style="list-style-type: none"> • Ulteriori servizi socio-educativi per minori (art. 89, 90 R.R. n. 4/2007) (1 punto per ogni iniziativa); • Servizi innovativi e sperimentali (art. 101 R.R. n. 4/2007) (1 punto per ogni iniziativa); • Servizi educativi di tempo libero (art. 103 R.R. n. 4/2007 (1 punto per ogni iniziativa); • Iniziative estemporanee (1 punto per ogni iniziativa). • Estensione orario di apertura dell'asilo nido (1 punto per ogni ora di apertura giornaliera aggiuntiva) • Ulteriori e diverse iniziative attinenti con il miglioramento del servizio (1 punto per ogni iniziativa). 	15

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Per quanto concerne gli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, questo è assegnato sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento
Ottimo	1,00	ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Distinto	0,70	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,50	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Sufficiente	0,30	Appena sufficiente
Insufficiente	0,00	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$ dove:

- $V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1(uno);
- P_i è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
- P_{max} è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte.

Con riferimento agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo, vale a dire un punteggio il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare.

Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, vale a dire un punteggio fisso e predefinito che sarà attribuito o non attribuito in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'offerta economica deve indicare il ribasso unico percentuale che si intende proporre in relazione alle tariffe previste dalla Regione Puglia, R.R. 4/2007 e n.7/2012, per le fasce di utenza di riferimento.

Si fa presente che il concorrente, ai sensi dell'art 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, deve indicare specificamente, pena l'esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si precisa che detti costi devono essere indicati in maniera distinta, in valore assoluto o in termini percentuali rispetto all'offerta economica proposta.

E' attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = R_a / R_{max} \times 10$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = valore di ribasso percentuale offerto del concorrente i-esimo (inteso come valore di ribassopercentuale e non come valore assoluto)

R_{max} = valore del ribasso percentuale più conveniente.

C_i = R_{max} / R_a

dove: **C_i** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso economico (prezzo) al netto della percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = miglior ribasso economico (prezzo) al netto della percentuale dell'offerta più conveniente.

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, che sarà comunque oggetto di valutazione da parte della commissione di gara. In ogni caso, anche in presenza di una sola offerta valida, le offerte che non raggiungeranno un punteggio minimo di 54 nel "Merito Tecnico" non saranno ritenute idonee ai fini dell'aggiudicazione della presente gara.

Individuazione offerta economicamente più vantaggiosa

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alle linee guida dell'ANAC N.2/2016. Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente. L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto

risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, con le modalità innanzi indicate.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno **19 Settembre 2022 ore 18:15**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc o il RUP procederanno, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara o il RUP procederanno a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a num. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (*cf. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016*).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

18. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI "OFFERTA TECNICA" E "OFFERTA ECONOMICA"

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara o il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi.

Successivamente, la commissione inserirà a sistema e darà comunicazione dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione Amministrativa" e "Offerta Tecnica"; presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e

documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'affidamento.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'affidamento di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.97, comma5, lett.d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'affidamento. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'affidamento non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'affidamento verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori,prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs.159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare

un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'affidamento in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.220,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subaffidamento, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affidamento, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al presente procedimento e per l'eventuale successiva stipulazione del contratto il cui schema verrà approvato con successivo atto, nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 101/2018.

Sogliano Cavour, lì 02/09/2022

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI
AL CITTADINO E**

R.U.P.

Avv. Mirella Rosaria Guida

